

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

Nel ricorso proposto

dal **Dott. Massimo Miggiano** (C.F. MGGMSM70P09F816A), nato a Muro Leccese, il 9 settembre 1970, residente in Vimercate, viale Iginio Rota, n. 10 (CAP 20871), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maurizio Zoppolato (C.F. ZPPMZP67L13F205S; PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Properzio n. 5 (fax: 02.8051733), nonché al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, giusta delega allegata al presente atto (**All. A**);

- Ricorrente -

contro

l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore Generale;

- Amministrazione intimata -

e nei confronti di

Alessio Baldi (C.F. BLDLSS74A30D969G);

Francesco De Simone (C.F. DSMFNC74C28D086O);

Giovanrosa Nazzareno (C.F. GVNNZR65T21G756G);

- Controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione, o in subordine

previa adozione delle misure cautelari ex art. 55, comma 10, c.p.a.,

- del provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)” (**doc. 1**), nonché dei relativi allegati (**doc. 1 bis** e **doc. 1 ter**), **nella parte in cui stabiliscono il punteggio del ricorrente e determinano la sua posizione in graduatoria;**

- del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 6 del 27 novembre 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di «*non dover provvedere in merito alle istanze pervenute*» per il riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli **del ricorrente** (**doc. 2**);
- del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 5 del 9 novembre 2023, nel corso della quale sono stati valutati i titoli del ricorrente (**doc. 3**), nonché della relativa scheda di valutazione (**doc. 3 bis**);
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi incluso il bando del “*concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687 del 29 novembre 2010, **nella parte in cui esige la presentazione dei documenti in originale o in fotocopia autenticata** (**doc. 4**).

*** **

FATTO

*** **

1. Con Bando n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato in data 5 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso «*per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio (doc. 4).

Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di 100 punti per i titoli, e di 100 punti per la prova orale, con graduatoria calcolata in base al punteggio totale riportato da ciascun candidato.

*

2. In data 22 novembre 2010, il Dott. Miggiano ha presentato domanda di

partecipazione al concorso (**doc. 5**), dichiarando nell'elenco titoli di essere in possesso di numerosi titoli e incarichi conferiti dall'Agenzia delle Entrate e per comodità indicati nel *curriculum vitae*, con la specificazione che i dati indicati assumevano valore di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

*

3. Il concorso ha avuto un iter particolarmente travagliato, con un lungo contenzioso già sul bando, che ne ha paralizzato lo svolgimento per un lungo periodo.

Il procedimento si è infine sbloccato solo nel 2021.

*

4. Con avviso del 8 marzo 2021, la Commissione ha comunicato al Dott. Miggiano che nella valutazione dei titoli aveva conseguito un punteggio pari a 0 punti.

In data 4 maggio 2021, il Dott. Miggiano ha svolto la prova orale del concorso, conseguendo un punteggio pari a **73,11/100 punti**.

Con istanza di accesso, il Dott. Miggiano ha chiesto l'ostensione dei documenti relativi alla valutazione dei titoli. All'esito dell'accesso, ha appreso che la Commissione non aveva valutato i titoli presentati per le seguenti ragioni:

- relativamente alla laurea in Scienze Economiche e Bancarie, «*non [è] valutabile in quanto laurea che costituisce requisito di accesso al concorso*»; nonché «*in quanto non corrispondente ai criteri stabiliti dalla commissione ed inoltre non documentato*»;

- relativamente ai titoli di servizio, agli incarichi conferiti formalmente da Amministrazioni pubbliche, alle pubblicazioni scientifiche ed accademiche ed alla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro o comitati: «*non [sono] valutabili in quanto non documentati*», nonostante fossero stati

indicati nel *curriculum* nonché svolti presso l’Agenzia delle Entrate e dunque, non fosse necessario indicarli (**doc. 6**).

*

5. Con avviso n. 173327 del 30 giugno 2021 (**doc. 7**), l’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria di merito del concorso (**doc. 7 bis**) e il Dott. Miggiano ha appreso di essersi collocato al **195° posto** della graduatoria, con un punteggio pari a **73,11/200 punti**.

La graduatoria è stata successivamente rettificata, ma senza che vi fossero mutamenti per la posizione del Dott. Miggiano.

*

6. Nonostante fosse evidentemente illegittima la mancata valutazione dei titoli di servizio, degli incarichi conferiti formalmente da Amministrazioni pubbliche, delle pubblicazioni scientifiche ed accademiche e della partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro o comitati, il Dott. Miggiano ha deciso di non proporre ricorso perché, anche con una nuova valutazione dei titoli, la sua posizione in graduatoria non sarebbe mutata significativamente.

*

7. Sennonché anche la graduatoria è stata oggetto di numerosi ricorsi, ad esito dei quali, con sentenze nn. 14858 e 14859 del 14 novembre 2022, il TAR Lazio ha annullato il verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 e la graduatoria finale del concorso, nella parte relativa alla valutazione dei titoli, facendo salvi i punteggi conseguiti nella prova orale.

Inoltre, con altre sei sentenze, il TAR Lazio è intervenuto sulla attribuzione di punteggi limitatamente a soli sei candidati.

Le due sentenze del TAR che hanno annullato l’intera graduatoria sono state appellate dall’Agenzia delle Entrate, ma sono state infine confermate dal Consiglio di Stato con sentenze 6237 e 6238 del 26 giugno 2023.

*

8. In esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (**doc. 8**) l’Agenzia ha disposto la nomina di una nuova Commissione, affinché provvedesse «*ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati*».

Con verbale n. 2 del 4 ottobre 2023 (**doc. 9**), la nuova Commissione ha rideterminato i punteggi da attribuire ai titoli, incrementando «*di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione*», salvo per la categoria di cui all’art. 7, comma 2, lett. f) del Bando, in quanto già valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile.

*

9. Una volta appresa la rinnovazione della valutazione dei titoli, attraverso la nomina della Nuova Commissione, il Dott. Miggiano ha presentato alla Direzione Centrale risorse umane tre istanze di riesame (**doc. 10, doc. 10 bis, doc. 10 ter**) dei titoli di studio allegati alla domanda di partecipazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

*

10. Con provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 1), l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova graduatoria, nella quale il Dott. Miggiano si è classificato **268°**, con un punteggio totale di **73,11/200**, invariato rispetto alla precedente graduatoria.

In data 11 gennaio 2024, il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti (**doc. 11**), chiedendo la consegna dei verbali, degli atti di indirizzo che l’Agenzia aveva trasmesso alla Commissione e comunque di tutte le comunicazioni endoprocedimentali, compresa la scheda di valutazione relativa ai titoli da lui presentati.

Nonostante l’Amministrazione abbia consegnato i documenti a tutti i concorrenti che ne avessero fatto richiesta, con nota prot. n. 33026 del 9

febbraio 2024, l’Agenzia ha negato l’accesso al Dott. Miggiano, affermando che tale richiesta sarebbe stata volta a controllare l’operato dell’Agenzia e a sostituirsi agli organi ispettivi (**doc. 12**).

Senonché il ricorrente è comunque entrato in possesso della scheda di valutazione dei suoi titoli (doc. 3 *bis*), e ha così appreso che la Commissione:

- a) non aveva provveduto sulle istanze di riesame, nell’assunto che tale compito non rientrasse tra le competenze attribuitele con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 396028 del 8 novembre 2023 (**doc. 13**);
- b) aveva nuovamente attribuito 0 punti ai titoli allegati dal ricorrente, ribadendo che:
 - relativamente alla laurea in Scienze Economiche e Bancarie, «*non [è] valutabile in quanto laurea che costituisce requisito di accesso al concorso*»; nonché «*in quanto non corrispondente ai criteri stabiliti dalla commissione ed inoltre non documentato*»;
 - relativamente ai titoli di servizio, agli incarichi conferiti formalmente da Amministrazioni pubbliche, alle pubblicazioni scientifiche ed accademiche ed alla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro o comitati: «*non [sono] valutabili in quanto non documentati*».

Laddove codesto ill.mo TAR ritenesse opportuna l’acquisizione della documentazione in originale, si chiede di ordinarne all’Agenzia delle Entrate la produzione.

*

11. Come si è accennato, la Commissione ha elevato significativamente i punteggi attribuibili ai titoli di studio e professionali; con l’effetto che, qualora fossero stati considerati i titoli invece scartati dalla Commissione, il Dott. Miggiano avrebbe conseguito 9,945 punti per gli incarichi conferiti formalmente dall’Amministrazione; 2,55 punti per le pubblicazioni

scientifiche ed accademiche e 9,18 per la partecipazione documentata a commissioni e gruppi di lavoro; per un totale di **94,785 punti**, anziché 73,11 (doc 14).

Tale punteggio avrebbe consentito al Dott. Miggiano di collocarsi nella graduatoria **dei vincitori al 39° posto** anziché al 268° posto.

*

13. Già alla luce di quanto precede, l'operato della Commissione nella rivalutazione dei titoli appare illegittimo, onde si invoca l'intervento di codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, per le seguenti ragioni in

** *** **

DIRITTO

*** *** **

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 241/1990 E DEGLI ART. 43 E 46 DEL D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

I.a) L'illegittimità del rifiuto di considerare l'istanza di riesame del ricorrente

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, codesto ecc.mo TAR Lazio ha accolto il ricorso di un concorrente che lamentava la mancata valutazione da parte della Commissione di alcuni titoli, perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì solamente dichiarati nel *curriculum vitae*. In particolare, la pronuncia ha sancito che la Commissione fosse tenuta a

valutare i titoli dichiarati nel *curriculum* con espresso riferimento all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in quanto il documento presentava la sottoscrizione del concorrente e l'assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In esecuzione di tale pronuncia, la nuova Commissione ha quindi provveduto a rivalutare i titoli presentati dal suddetto concorrente.

In tal quadro, il ricorrente ha presentato una esplicita richiesta di riesame anche della propria posizione: come anticipato, in occasione della prima valutazione, il ricorrente non aveva ottenuto punteggio per svariati incarichi conferiti formalmente dall'Agenzia, pubblicazioni e partecipazioni a commissioni e gruppi di lavoro nonostante fosse dichiarato nel *curriculum* con apposita dichiarazione sostitutiva e con tutte le formalità del caso.

Senonché la Commissione ha rifiutato di operare tale nuova valutazione, nell'assunto che *«l'ambito del suo mandato, come esteso giusto provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, contempla unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive»* rese da codesto ecc.mo TAR e dunque *«di non dover provvedere in merito alle istanze pervenute»* (verbale n. 6 del 27 novembre 2023, doc. 2).

Tale motivazione appare evidentemente erranea.

Anzitutto, tra i compiti attribuiti alla Commissione dal Direttore dell'Agenzia con provvedimento precedente vi era la generale *«rivalutazione dei titoli»* (doc. 9, prot. n. 311834 del 7 settembre 2023); dunque la Commissione avrebbe dovuto sia ricalibrare i punteggi sulla base dei nuovi criteri stabiliti, sia rivalutare nel merito tutti i titoli presentati.

Si tratta di un compito appunto generale, inerente l'intera procedura di valutazione. Sicché, quand'anche l'incarico abbia espressamente prescritto la rivalutazione dei sei ricorrenti vittoriosi, non era certo esclusa una valutazione di quegli altri concorrenti che hanno manifestato di trovarsi nella

medesima situazione.

Inoltre, l'attività della Commissione non riguardava solo la (ri-)attribuzione dei punteggi per i titoli, ma anche una nuova definizione dei criteri di assegnazione dei punteggi "a monte" della valutazione dei titoli; tanto che i punteggi attribuibili per i titoli in questione risultano moltiplicati per 8,5.

Tal essendo il compito affidatole, appare evidentemente illogico che la Commissione abbia, per un verso, rettificato i punteggi da attribuire ai vari titoli per tutti i concorrenti, così modificando i criteri di valutazione originari; ma nel contempo, per altro verso, abbia riconsiderato solo i titoli relativi ai concorrenti che avevano ottenuto una pronuncia favorevole, e non di quelli in situazione assolutamente identica che non avevano però all'epoca proposto ricorso.

Infine, secondo un criterio sostanziale che non deve mai mancare in un concorso pubblico, appare erronea la pretesa della Commissione di non considerare allo stesso modo le posizioni di concorrenti nella medesima situazione documentale, attribuendo punteggi premianti solo ad alcuni e non ad altri, che pure avevano presentato istanza di riesame.

Il tutto, senza considerare che, a distanza di anni dalla presentazione della documentazione da parte dei concorrenti, e con tutti i cambiamenti intercorsi da allora nell'approccio giurisprudenziale e amministrativo alle eventuali irregolarità nella presentazione, una nuova valutazione compiuta oggi impone di prendere in considerazione anche le istanze di riesame/autotutela di quei documenti che all'epoca non furono considerati ma che oggi devono essere ammessi.

Il che pare essere avvenuto nei confronti di almeno un altro / un'altra concorrente, il/la quale risulterebbe aver ottenuto la correzione della valutazione dei titoli prima dell'adeguamento del punteggio. Sul punto, ci si riserva indicazione più precisa, allorché l'Agenzia delle Entrate avrà

prodotto in giudizio, come dovuto, tutti i documenti afferenti al concorso.

Tutto quanto precede vale a maggior ragione nel caso del Dott. Miggiano, che non solo ha dichiarato i titoli nel *curriculum* sottoscritto, ma ha accompagnato a tale indicazione apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

*

I.b) Violazione dell'art. 3 del Bando

L'art. 3, comma 7, del Bando ha disposto che i titoli e i documenti oggetto di valutazione dovevano essere «*presentati in originale o anche in fotocopia purché, in questo ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*».

In pretesa applicazione di tale disposizione, la Commissione ha affermato che non potrebbero essere oggetto di valutazione i titoli dichiarati del ricorrente nel *curriculum* in quanto autocertificato e dunque non conforme ai criteri di valutazione (doc. 3 *bis*).

Senonché, nel Bando non è affatto previsto che in caso di mancata allegazione del titolo originale, ovvero di fotocopia autocertificata, il relativo titolo non avrebbe ottenuto punteggio.

Infatti, **il Bando ha disposto che i titoli non sarebbero stati valutati esclusivamente in due ipotesi:**

- a) mancata sottoscrizione del *curriculum vitae*: «*l'omissione delle firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum*» (art. 3, comma 7, del Bando);
- b) mancata produzione della fotocopia della carta di identità a corredo dell'autocertificazione: «*la sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di*

*identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; **in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata***» (ancora art. 3, comma 7, del Bando).

Nella specie, il *curriculum* era stato sottoscritto e l'autocertificazione era accompagnata da fotocopia della carta d'identità; dunque, i titoli presentati dal Dott. Miggiano erano pienamente valutabili.

La Commissione ha quindi operato in evidente **contrasto con le disposizioni del Bando**, e dunque la mancata valutazione dei titoli presentati del Dott. Miggiano, con particolare riguardo agli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione, alle pubblicazioni e alla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, appare illegittima.

*

I.c) Violazione dell'art. 18 della Legge 241/1990 e dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000

Del resto, il bando non avrebbe potuto legittimamente subordinare il punteggio da attribuire a titoli relativi ad incarichi, pubblicazioni e partecipazioni alla presentazione dell'originale o di copia autenticata del documento, vanificando l'autocertificazione.

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, pronunciata in relazione alla prima graduatoria di merito, codesto ecc.mo TAR ha giudicato che «*il sistema della lex specialis, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” [...] richiama[va] espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni*» e dunque trovavano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 241/1990 e nel D.P.R. 445/2000.

Tali disposizioni prevedono che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni (dell'art. 18, comma 2, della Legge

241/1990), e sono tenute ad acquisire d'ufficio «*tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni*» (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

Nella specie, gli incarichi, le pubblicazioni e la partecipazione a commissioni o gruppi o commissioni erano stati affidati al ricorrente dall'Agenzia delle Entrate; dunque, la Commissione non solo avrebbe dovuto tener conto dell'autocertificazione presentata dal ricorrente, ma addirittura avrebbe dovuto acquisire d'ufficio le informazioni ivi contenute.

Infatti, l'Amministrazione ai fini della semplificazione, secondo i canoni di imparzialità e buon andamento, ha l'onere di acquisire d'ufficio i «*documenti in proprio possesso per la valutazione dei titoli, tanto più quando sia lo stesso candidato a segnalarne l'esistenza*» (Cons. Stato, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 465; Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2939).

Al più, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni del ricorrente erranee o incomplete avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio «*qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili*» (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241).

In quest'ottica, la disposizione del Bando che prevede l'allegazione dei titoli in originale o in copia dichiarata appare in contrasto con la disciplina dell'autocertificazione.

La Commissione avrebbe dunque dovuto interpretare l'art. 3, comma 7, del Bando in maniera conforme a tali disposizioni, considerando i titoli dichiarati con autocertificazione come "idonei", per poi sottoporli ad una

valutazione di merito.

D'altro canto, una diversa interpretazione del Bando sarebbe in contrasto con «*la ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte*» ([TAR Lazio, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227](#)) e con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione che devono informare l'azione amministrativa.

Alla luce di quanto precede, appare evidente che la valutazione della Commissione è stata adottata in violazione delle norme sull'autocertificazione per due ordini di ragioni:

- 1) in primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto considerare come idonei i titoli autocertificati dal ricorrente in quanto autodichiarate e comunque in possesso dell'Agenzia delle Entrate, senza che fosse necessario esporre il titolo originale o fotocopiato;
- 2) secondariamente, prima di dichiarare “non valutabili” i titoli, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al concorrente di regolarizzare la sua posizione tramite soccorso istruttorio.

*

III. ISTANZA DI SOSPENSIONE E IN SUBORDINE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 10, C.P.A.

Da quanto precede emerge la sussistenza del *fumus* del presente ricorso.

Per quanto riguarda il *periculum*, l'irreparabilità del pregiudizio discende dalla possibilità che, nelle more del giudizio, l'Agenzia stipuli i contratti con i vincitori e venga raggiunta la capienza massima prevista dalla copertura finanziaria: in tal ipotesi, l'auspicato accoglimento del presente ricorso non determinerebbe alcuna utilità per il ricorrente.

Si creerebbe una situazione di fatto incompatibile con la tutela azionata, e tale da comprometterne il risultato. In proposito, pare appena il caso di

evidenziare che l'accoglimento del ricorso non comporta automaticamente la caducazione del contratto di lavoro stipulato da un controinteressato che precluda l'assunzione del ricorrente; tanto che la sentenza rischierebbe di risultare priva di effetto utile, o quantomeno dar luogo ad assunzione solo dopo un lungo e ulteriormente pregiudizievole lasso di tempo.

D'altro canto, l'accoglimento della presente istanza consentirebbe la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente anche nelle more del giudizio, verificando se effettivamente questi (in ipotesi di accoglimento del ricorso) abbia titolo per una classificazione tra i vincitori.

Aggiungasi che altri interessati potrebbero proporre ricorso, per ragioni affini; il che rende ancora più problematiche le conseguenze dell'eventuale esecuzione degli atti gravati nelle more del giudizio.

Si chiede dunque, in via principale, di disporre la sospensione degli effetti della graduatoria, quantomeno con riguardo alla stipula dei contratti di lavoro.

In via di estremo subordine, si chiede che si voglia quanto meno disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 CPA.

IV. ISTANZA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Dato l'oggetto del presente ricorso e gli effetti che l'auspicato accoglimento del gravame produrrebbe su un numero elevato di soggetti (175 vincitori), appare opportuno che l'atto introduttivo sia notificato a tutti i soggetti che sono risultati vincitori nella graduatoria approvata con provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024.

Tuttavia, considerato l'elevato numero di soggetti, la notificazione del ricorso risulterebbe particolarmente gravosa.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, se del caso indicandone le modalità, ovvero individuando altra e diversa forma di pubblicazione.

*** **

Tutto ciò premesso, il **Dott. Massimo Miggiano**, *ut supra*, conclude affinché codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- l'Ill.mo Signor Presidente del TAR Lazio voglia autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, ovvero indicando le modalità di notificazione;

- codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- **in sede cautelare:** sospendere l'efficacia degli atti gravati ovvero in subordine disporre la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio;
- **nel merito:** dichiarare illegittimi e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati; nonché ordinare all'Agenzia delle Entrate di riformare la graduatoria definitiva rivalutando correttamente i titoli allegati dal ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase cautelare, nonché comunque con rifusione del contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che il contributo unificato versato ammonta a € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

All. A) Procura alle liti;

doc. 1) Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;

doc. 1 *bis*) Allegato A) al Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;

doc. 1 *ter*) Allegato B) al Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;

doc. 2) verbale n. 6 del 27 novembre 2023;

doc. 3) verbale n. 5 del 9 novembre 2023;

doc. 3 *bis*) Scheda di valutazione dei titoli;

doc. 4) Bando del concorso;

doc. 5) Domanda di partecipazione;

doc. 6) Scheda di valutazione dei titoli;

doc. 7) Avviso n. 173327 del 30 giugno 2021;

doc. 7 *bis*) Graduatoria;

doc. 8) Provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023;

doc. 9) Verbale n. 2 del 4 ottobre 2023;

doc. 10) Istanza di autotutela del 24 marzo 2023;

doc. 10 *bis*) Istanza di riesame dei titoli del 5 luglio 2023;

doc. 10 *ter*) Istanza di rivalutazione dei titoli del 12 settembre 2023;

doc. 11) Istanza di accesso dell'11 gennaio 2024;

doc. 12) Provvedimento di diniego all'accesso;

doc. 13) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 396028 del 8 novembre 2023;

doc. 14) Tabella excel punteggi.

Roma, 11 marzo 2024

(Avv. Maurizio Zoppolato)